

Anac. Regole in consultazione fino al 5 aprile
Appalti, sanzioni a tutto campo

Alberto Barbiero

■ L'Autorità nazionale anticorruzione può irrogare sanzioni rilevanti in caso di mancata comunicazione di informazioni dovute da parte di stazioni appaltanti, operatori economici e società di attestazione.

L'Anac ha posto in consultazione il regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di appalti (con osservazioni che possono essere presentate fino al 5 aprile), attuando l'articolo 213, comma 13, del Codice dei contratti. Lo schema è suddiviso in due macro-sezioni che disciplinano i procedimenti per sanzioni riferite a omesse o false comunicazioni all'Anac e quelli inerenti la comprova dei requisiti di qualificazione (con particolare riferimento alle Soa).

Il primo gruppo di sanzioni riguarda un'ampia serie di fattispecie, relative sia a inadempimenti a obblighi normativamente previsti sia a rifiuti o omissioni rispetto a specifiche richieste dell'Autorità. Rientrano in questo novero le sanzioni nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione all'affidamento, o che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, e quelle che possono colpire il responsabile unico del procedimento (Rup) quando non comunica le varianti, le sospen-

sioni oltre un quarto della durata contrattuale o quando non invia la scheda tipo sul comportamento contrattuale dell'appaltatore. Il Rup è peraltro passibile di sanzioni anche quando non emette il certificato di esecuzione lavori a fronte della richiesta dell'operatore economico.

Anche le imprese rischiano di incorrere nei provvedimenti dell'Anac se producono, ad esempio, informazioni non veritiere per la qualificazione Soa.

Sulla corretta gestione dei procedimenti per il rilascio delle attestazioni, l'Autorità articola un sistema sanzionatorio molto ampio, che appare un forte deterrente rispetto a comportamenti omissivi o comportanti l'utilizzo di falsa documentazione. I procedimenti gestiti dall'Anac garantiscono comunque il contraddittorio, che si può tradurre anche in audizioni delle parti interessate nel corso dell'istruttoria.

Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive il consiglio dell'Autorità valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della violazione e le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, dovendo fare riferimento ai range indicati dall'articolo 213, comma 13 del Dlgs 50/2016, previsti tra i 250 e i 25 mila euro per l'omissione o il rifiuto di produrre o esibire documenti, e tra i 500 e i 5 mila euro per documenti o dichiarazioni false.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

